



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 21/04/2026

FATTO

Con ricorso del 15 gennaio 2026 (reclamo del 25 marzo 2025) il ricorrente espone di avere stipulato on line in data 12 settembre 2024 con l'impresa convenuta la polizza R.C. Auto n. 10****641 per l'autoveicolo di sua proprietà, targato GW****J, con decorrenza dal 12 settembre 2024.

In data 1° dicembre 2020 aveva venduto il veicolo di sua proprietà targato EH****N e aveva ottenuto dalla precedente impresa l'annullamento della polizza n. DL****216 con attestato di rischio rilasciato, sempre dalla precedente impresa, in classe di merito CU1.

In fase di preventivo per la nuova polizza con l'impresa resistente indicava "*Decreto Bersani provenienza altra Compagnia*" e classe CU9, segnalando altresì come veicolo di riferimento lo scooter di proprietà di un familiare con targa ED****7.

La nuova impresa gli attribuiva la classe di merito CU9 in luogo della CU1 maturata con la precedente polizza.



Il ricorrente con missiva del 25 marzo 2025 contestava l'attribuzione della CU9 in luogo della CU1, chiedendone la rettifica, oltre al ricalcolo del premio e al rimborso/compensazione, allegando l'attestato di rischio della precedente impresa in data 8 maggio 2020, con classe di provenienza e assegnazione CU1, e appendice di annullamento della precedente polizza, intestata a suo nome, con decorrenza dal 1° dicembre 2020 per la vendita del veicolo con targa EH****N.

In data 28 marzo 2025, in riscontro alle richieste del ricorrente, l'impresa comunicava che – in riferimento alla polizza 10****641 stipulata per il veicolo targato GW****J con effetto dal 12 settembre 2024 al 12 settembre 2025 – il riconoscimento della classe di merito (CU) del veicolo precedente avrebbe dovuto essere richiesto al momento della stipula del contratto assicurativo, non risultando quindi possibile fare una rettifica retroattiva della provenienza assicurativa.

Con ulteriore PEC del 4 aprile 2025 il ricorrente contestava il diniego e reiterava la richiesta di rettifica, ribadendo di essere in possesso di un attestato di rischio rilasciato nel 2020 dalla precedente impresa, sul veicolo precedentemente a lui intestato prima della vendita, che certificava il conseguimento da parte del medesimo della CU1, quale classe di merito personale più favorevole maturata grazie alla storia assicurativa priva di sinistri del veicolo venduto. Osservava che la normativa vigente (art. 134 CAP e art. 8 Regolamento IVASS 19 maggio 2015, n. 9) riconosce espressamente che l'attestato di rischio conserva validità per cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; la circostanza di avere inizialmente utilizzato (per mero errore o incompletezza di informazioni) la classe meno favorevole di un veicolo di famiglia non può in alcun modo pregiudicare il diritto del sottoscritto ad ottenere l'applicazione della propria classe di merito personale più favorevole (CU1), alla luce della documentazione ora prodotta e dell'obbligo di rettifica da parte dell'impresa assicuratrice (art. 9 Regolamento IVASS n. 9/2015).

L'impresa confermava la sua posizione all'esito delle reiterate contestazioni del ricorrente, anche in sede di reclamo all'IVASS proposto in data 12 aprile 2025, ribadendo che il preventivo e la polizza erano stati generati autonomamente online con l'inserimento da parte del ricorrente della classe di merito CU9 e veicolo di riferimento con targa ED****7 (il cui libretto attestava appunto la classe CU9), e ribadendo l'impossibilità di rettifica retroattiva, salva la valutazione al rinnovo della RC Auto Familiare; osservava pertanto che non era al corrente della diversa assegnazione di classe di merito ad altro veicolo di proprietà dell'assicurato, circostanza di cui era venuta a conoscenza solo nel febbraio del 2025.

Anche in fase di rinnovo annuale della polizza RCA n. 10****641, avvenuto in data 12 settembre 2025, l'impresa negava la rettifica della classe di merito (riconoscendo la CU8), asserendo altresì l'inapplicabilità del c.d. *"Bonus Familiare"*, con la motivazione che il veicolo targato GW****J non possedeva una storia assicurativa di cinque anni.

Al momento del rinnovo della polizza, con PEC del 15 settembre 2025 il ricorrente dichiarava di avere provveduto al pagamento del premio di rinnovo per l'importo di euro 511,15 *"sotto riserva"* di ogni diritto, azione ed eccezione in ordine all'erronea classe di merito attribuita e alla mancata rettifica della banca dati, precisando quindi di non prestare acquiescenza alla posizione della Compagnia. Con la stessa missiva rinnovava la richiesta di riconoscimento



della classe CU1 (almeno *ex nunc*, con decorrenza dal 12 settembre 2025) e di aggiornamento dell'attestato di rischio.

Ciò esposto il ricorrente faceva presente che l'attribuzione di una classe di merito errata aveva determinato (i) il pagamento di un premio più elevato rispetto a quello calcolato in CU1; (ii) l'emissione di attestato di rischio con classe peggiorativa e conseguente pregiudizio per future stipule/rinnovi; (iii) la necessità di reiterare reclami e di adire l'IVASS senza ottenere rettifica.

Con le conclusioni il ricorrente chiede all'Arbitro Assicurativo di:

*“- accertare e dichiarare il diritto alla CU1, - maturata con la precedente polizza n. DL****216, stipulata con altra impresa di assicurazione e relativa al veicolo targato EH****N - validamente utilizzabile entro il quinquennio dalla cessazione per vendita del veicolo targato EH****N (1° dicembre 2020);*

*- ordinare all'impresa la rettifica della CU della polizza RCA n. 10****641, relativa al veicolo targato GW****J, attribuendo la CU1 in luogo della CU9/CU8 con effetto dalla decorrenza, ossia dal 12 settembre 2024; ovvero, in subordine, almeno dalla decorrenza di rinnovo, ossia dal 12 settembre 2025;*

- disporre il ricalcolo del premio dovuto sulla base della CU1 e la restituzione della differenza di premio indebitamente pagata (rimborso e/o compensazione), oltre eventuali interessi legali dalla data dei pagamenti;

- disporre l'aggiornamento e la rettifica dell'attestato di rischio e dei dati comunicati alla banca dati degli attestati di rischio;

- disporre ogni ulteriore misura ritenuta equa e consequenziale, incluse eventuali spese procedurali sostenute dal ricorrente, 'nei limiti e secondo le regole della procedura dell'Arbitro Assicurativo'.

Con le controdeduzioni l'impresa rilevava che:

*- il preventivo n. 213****519, al quale è seguita l'emissione della polizza RCA n. 10****641 con effetto a decorrere dal 12 settembre 2024 per il veicolo targato GW****J, veniva generato e pagato on line in completa autonomia dal ricorrente;*

*- più in particolare, in fase di preventivazione il ricorrente inseriva quale provenienza assicurativa “Decreto Bersani provenienza altra Compagnia” e CU 9, inviando copia del libretto del veicolo targato GW****J, da assicurare, unitamente al libretto del veicolo targato ED****7 sulla base del quale chiedeva di prendere la classe di merito CU 9;*

- tale preventivo veniva inviato al ricorrente tramite posta elettronica in data 4 settembre 2024, per consentire al cliente un'opportuna consultazione prima ancora di procedere con l'acquisto;

*- la richiesta di rettifica della CU da 9 a 1 era presentata dal ricorrente circa sei mesi dopo la decorrenza della polizza RCA n. 10****641, ma la modifica non poteva essere eseguita retroattivamente in assenza di una pregressa espressa richiesta del ricorrente in fase di stipula della polizza;*



- pertanto, in fase di emissione della polizza RCA n. 10****641 l'impresa non avrebbe potuto essere al corrente di una diversa richiesta di assegnazione della CU con riconoscimento dello storico assicurativo di altro veicolo di proprietà del ricorrente, perché non richiesto dallo stesso in fase di preventivazione.

Con riferimento alla fase successiva all'emissione del contratto, l'impresa rappresenta quanto segue;

- confermava, in sede di reclamo, l'impossibilità di procedere alla rettifica retroattiva;
- prospettava al ricorrente la possibilità di valutare l'applicazione della disciplina del c.d. *"Bonus Familiare"* in occasione del primo rinnovo contrattuale eventualmente più favorevole, qualora ne fossero stati soddisfatti i presupposti;
- tuttavia, all'esito delle verifiche svolte tali presupposti non risultavano soddisfatti, in particolare per assenza di una storia assicurativa di almeno cinque anni del veicolo targato GW****J, immatricolato nel 2024, da assicurare;
- pertanto, gestiva correttamente la posizione contrattuale sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente in fase di preventivazione e delle verifiche successivamente effettuate, ritenendo non suscettibili di accoglimento le richieste di modifica della classe di merito e di riconoscimento della classe più favorevole.

Con le conclusioni l'impresa chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, contestava le affermazioni dell'impresa e ribadiva la propria ricostruzione dei fatti, insistendo per il riconoscimento della classe di merito CU1, osservando in particolare che:

- tra il 1° dicembre 2020 (data di cessazione della polizza DL****216) e il 12 settembre 2024 (data di emissione della polizza 10****641) intercorre un periodo inferiore a cinque anni, rilevante ai fini dell'utilizzo dell'ultimo attestato legato al veicolo targato EH****N, il quale conserva validità per un quinquennio;
- la vendita del veicolo targato EH****N, entro il periodo di validità dell'ultimo attestato, non sarebbe elemento ostativo all'attribuzione della CU 1 al veicolo targato GW****J;
- la generazione e il pagamento online del preventivo non potrebbe comunque legittimare il mancato riconoscimento della CU corretta, una volta prodotta documentazione sul punto e avanzata formale contestazione;
- l'eccezione sull'inapplicabilità del c.d. *"Bonus Familiare"* è irrilevante ai fini della controversia, posto che *"il presente ricorso è fondato primariamente e sufficientemente sulla continuità della storia assicurativa derivante dall'ATR CU 01 e dalla vendita del veicolo precedente [...], profilo pienamente documentato"*;
- ad ogni modo, la tesi dell'impresa sul punto sarebbe erronea, posto che l'art. 134, comma 4-bis, del CAP *"collega il requisito dell'assenza di sinistri al quinquennio sulla base dell'attestazione relativa a un ulteriore veicolo del proprietario o di un componente del nucleo familiare convivente, e non necessariamente alla storia del veicolo 'nuovo'".*



L'impresa, con memoria di controrepliche, confermava integralmente le proprie precedenti controdeduzioni e insisteva per il rigetto delle richieste del ricorrente.

Osservava nel dettaglio che non è possibile accogliere le richieste del ricorrente in considerazione della documentazione inviata in fase di preventivazione e delle informazioni riportate all'interno del preventivo coerenti sia con i documenti prodotti dall'assicurato sia con quanto riportato nella banca dati ANIA nell'apposita sezione SITA.

La modifica retroattiva per l'inserimento del "*riconoscimento Classe veicolo precedente*" in CU 1 del veicolo venduto non risultava fattibile in assenza proprio di una richiesta espressa del ricorrente in fase di stipula della polizza. In questa fase, pertanto, l'impresa non poteva essere al corrente di una diversa richiesta di assegnazione della CU con riconoscimento dello storico assicurativo di altro veicolo di proprietà dell'assicurato, richiesta che veniva manifestata solo dopo sei mesi dall'avvenuta messa in copertura del veicolo in questione.

L'impresa ribadiva poi che allo stato non era possibile per il nuovo veicolo usufruire dei requisiti previsti dal R.C. Auto Familiare in fase di rinnovo poiché lo stesso non possedeva un attestato con 5 anni senza sinistri ex art. 134 comma 4-*bis* del CAP.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'attribuzione della corretta classe di merito di conversione universale (c.d. CU) in tema di polizza R.C. Auto.

Il ricorrente contesta all'impresa resistente l'attribuzione nel settembre 2024 della CU9 (e poi CU8 al rinnovo) sulla polizza R.C. Auto per un nuovo veicolo di proprietà, sostenendo di avere maturato la CU1 con la precedente polizza di altra impresa su veicolo di cui era proprietario, cessata per vendita nel dicembre 2020.

Il Collegio osserva che agli atti non è presente copia del preventivo e dei relativi allegati, al quale è seguita l'emissione della nuova polizza R.C. Auto n. 10****641 per il veicolo targato GW****J. In ogni caso, il ricorrente non sembra contestare di avere inserito – in fase di preventivazione della polizza R.C. Auto n. 10****641 – i riferimenti alla CU9 e al veicolo targato ED****7 intestato a un familiare (in luogo della CU1 e del veicolo targato EH****N), sulla base dei quali la polizza è stata emessa in CU9.

Pertanto il ricorrente successivamente (in data 25 marzo 2025), ha comunicato all'impresa resistente che l'assegnazione era errata chiedendone la rettifica (oltre al ricalcolo del premio), allegando: 1) l'attestato di rischio della precedente impresa in data 8 maggio 2020, con classe CU1, maturata con la precedente polizza R.C. Auto, intestata a suo nome per il veicolo targa EH****N e cessata in data 1° dicembre 2020 per la vendita del veicolo; 2) l'appendice di annullamento della precedente polizza con decorrenza dal 1° dicembre 2020.

L'attestato di rischio, che riporta la data dell'8 maggio 2020, è riferito al veicolo EH****N, per il periodo di osservazione "*dal 16 aprile 2020 al 02 ottobre 2020*", e indica scadenza contrattuale al "*01 dicembre 2020*".

L'impresa resistente ha rifiutato la rettifica della classe e l'aggiornamento dell'attestato di rischio/banca dati, sostenendo che la provenienza assicurativa avrebbe dovuto essere indicata in fase di stipula e non sei mesi dopo come avvenuto.



Il Collegio ritiene opportuno riportare il quadro normativo primario e secondario rilevante ai fini della decisione della controversia.

L'art. 134 CAP (nel testo applicabile *ratione temporis*, ossia in vigore dal 28 dicembre 2023 al 11 maggio 2026 anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 57) prescrive:

“3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. in caso di cessazione del rischio assicurato (...), l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135;

4-bis L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto (...), purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa (...), non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (...).”

L'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9/2015 dispone che *“In caso di documentata cessazione del rischio assicurato (...) l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce”*.

L'art. 9 dello stesso Regolamento prevede che: *“1.all'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.*

2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito;

(...)

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti”.

L'art. 5 del Provvedimento IVASS 16 aprile 2018 n. 72 prescrive: *“1. L'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 Regolamento IVASS n. 9/2015”*.



In base all'art. 7 del medesimo Provvedimento: "(...) 2. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992: (...) e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:*

- *vendita;*

(...)

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. (...)".

Si precisa, per completezza, che la disciplina normativa secondaria sopra riportata (in particolare art. 8, comma 1, Regolamento IVASS n. 9/2015; artt. 5, comma 1 e 7, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 72/2018) è confluita nel Regolamento IVASS 10 febbraio 2026, n. 58.

Dalla normativa di riferimento si desume che in ipotesi di cessazione del rischio assicurato, l'ultimo attestato di rischio conseguito dal proprietario di un veicolo assicurato conserva validità per un periodo di cinque anni. Nel caso di specie dagli atti si desume che il ricorrente, nel dicembre 2020, ha venduto il suo precedente veicolo di proprietà con targa EH****N (con cessazione della polizza e del rischio assicurato inerenti a tale veicolo), e non ha sottoscritto altre polizze RCA a lui intestate fino al settembre 2024. Tra la data di vendita del veicolo EH****N e la decorrenza della nuova polizza R.C. Auto n. 10****641 è dunque intercorso un periodo inferiore a cinque anni (1° dicembre 2020-12 settembre 2024) e l'attestato di rischio conseguito quale proprietario del veicolo dalla precedente impresa con classe di merito CU1 era valido e utilizzabile ai fini dell'assegnazione della classe di merito sulla nuova polizza.

Al di là dell'errate indicazioni del ricorrente nel preventivo per l'intestazione della polizza sul nuovo veicolo, l'impresa in sede di stipulazione del nuovo contratto – come si desume sempre dalla disciplina sopra menzionata – avrebbe dovuto acquisire direttamente l'attestato di rischio in via autonoma dalla banca dati elettronica degli attestati, verificare tempestivamente la correttezza dei dati dichiarati ed eventualmente procedere alla riclassificazione del contratto stesso, attribuendo al contraente la classe di merito effettivamente spettante.

L'impresa resistente ha osservato, peraltro solo nella memoria di controreplica, che le informazioni riportate all'interno del preventivo sarebbero state coerenti anche con quanto riportato nella banca dati ANIA nell'apposita sezione SITA, ma agli atti non risulta alcuna documentazione sul punto.

In ogni caso nel marzo del 2025 il ricorrente ha segnalato all'impresa l'errore nella classificazione CU9 e ha consegnato tutta la documentazione attestante la corretta classificazione CU 1, realizzandosi così i presupposti per il diritto dell'assicurato alla rettifica.



Non appare pertanto fondata l'eccezione dell'impresa resistente secondo cui non sarebbe possibile la rettifica della classe di merito a causa delle informazioni non esatte inserite dallo stesso ricorrente in fase di preventivazione del contratto.

Giusta la disciplina sopra richiamata, dal momento in cui l'impresa acquisisce i documenti e le informazioni che attestano il diritto dell'assicurato a una determinata classe di merito, la rettifica della classe errata e la corretta attribuzione della classe di merito costituiscono uno specifico obbligo della stessa impresa. Quest'ultima non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato; nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di averlo venduto in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato deve essere attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo.

Al riguardo il Collegio menziona anche un documento dell'IVASS sulla prassi dei reclami nel quale si indicano *"Esempi di casi per cui puoi rivolgerti all'IVASS presentando un reclamo (...)"*

POLIZZE R.C. AUTO ATTESTATO DI RISCHIO

Hai notato un errore nel tuo attestato di rischio e nonostante ti sia rivolto alla stessa non hai ottenuto la correzione dell'errore. L'IVASS si attiverà nei confronti dell'impresa per accertare la corretta attribuzione della classe di merito e, in caso negativo chiederà di ripristinare la giusta classe".

Risulta pertanto accertato, a giudizio di questo Collegio, il diritto del ricorrente alla riqualificazione della classe di merito inerente alla polizza R.C. Auto stipulata con l'impresa resistente.

Il Collegio precisa ancora che la questione sull'applicabilità o meno del c.d. *"Bonus Familiare"* è irrilevante ai fini della decisione sulla controversia, posto che, come si desume dalle domande del ricorrente nel ricorso e dalle affermazioni dello stesso nella memoria di replica, il diritto alla riclassificazione CU1 si basa esclusivamente sull'attestato di rischio CU1 del precedente veicolo venduto (con cessazione della relativa polizza). Il profilo della possibile applicazione del c.d. *"Bonus Familiare"* è stato sollevato in sede di contraddittorio esclusivamente dall'impresa resistente, ma non pare interferire con l'oggetto della domanda del ricorrente.

Quale conseguenza dell'accertamento del diritto alla riqualificazione della classe di merito, e in conformità alla domanda del ricorrente, l'impresa resistente dovrà rettificare la CU della polizza RCA n. 10****641, relativa al veicolo targato GW****J, attribuendo la CU1 in luogo della CU9/CU8 con decorrenza dal 12 settembre 2024. Sempre a far tempo dal 12 settembre 2024, dovrà ricalcolare il premio dovuto sulla base della CU1 e restituire la differenza di premio indebitamente pagata, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo (non già dei pagamenti come richiesto dal ricorrente). Infine, l'impresa resistente dovrà provvedere all'aggiornamento e alla rettifica dell'attestato di rischio e dei dati comunicati alla Banca Dati Attestati di Rischio.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso:

- con riferimento alla polizza RCA n. 10****641, relativa al veicolo targato GW****J, stipulata con l'Impresa resistente, accerta il diritto del ricorrente alla CU1 maturata con la precedente polizza n. DL****216, stipulata con altra impresa di assicurazione e relativa al veicolo targato EH****N;
- dispone che l'impresa resistente provveda a rettificare la CU della polizza RCA n. 10****641, relativa al veicolo targato GW****J, attribuendo la CU1 in luogo della CU9/CU8 con decorrenza dal 12 settembre 2024;
- dispone che, con decorrenza dal 12 settembre 2024, l'impresa resistente provveda al ricalcolo del premio dovuto sulla base della CU1 e alla restituzione della differenza di premio indebitamente pagata, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo fino al soddisfo;
- dispone che l'impresa resistente provveda all'aggiornamento e alla rettifica dell'attestato di rischio e dei dati comunicati alla Banca Dati Attestati di Rischio.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA